Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 luglio 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate . il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1959, n 463.
Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, anche se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima.

L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subor-

dinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;

3) gli ascendenti;

4) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.

Il titolare dell'impresa artigiana è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.

Art. 3.

E' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, lettera *c*), della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla gestione speciale prevista dall'articolo 3 si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato.

La misura del contributo base è quella prevista per la classe 3ª della tabella *A* allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conto della entità del concorso dello Stato.

Qualora, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto, sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 600 mensili.

Negli elenchi previsti dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, deve essere specificato, per ciascun iscritto, se ricorre la qualità di titolare dell'impresa o di familiare coadiuvante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi obbligatori di cui al presente articolo sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali applicandosi, per la formazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, le norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, salvo quanto previsto nella presente legge. A tale scopo i ruoli previsti dall'articolo 3 della legge predetta sono integrati, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la indicazione degli iscritti per i quali è dovuto il contributo per l'assicurazione di cui alla presente legge.

I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

Art. 5.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di lire 2,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1958-59. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito con legge.

Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59, nell'importo di lire 2,5 miliardi, si provvede a carico degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernenti il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini e del sessantesimo anno di età per le donne.

Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabiliti dall'articolo 9, *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.

Art. 7.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione, tra il 1° gennaio 1960 ed il 31 di-

cembre 1973, le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versamento di un numero di contributi mensili, dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

Anno	ETÀ Uomini	Donne	Contributi
1960	65 ed oltre	65 ed oltre	12
1961	65	65	24
1962	65	65	36
1963	65	65	48
1964	65	65	60
1965	65	65	72
1966	65	64	84
1967	65	63	96
1968	65	62	108
1969	65	61	120
1970	65	60	132
1971	65	60	144
1972	65	60	156
1973	65	60	168

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente a coloro che nell'anno 1957 e per tutti gli anni successivi, fino a quello di pensionamento, sono stati regolarmente iscritti nei ruoli delle Casse di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, o che vi sarebbero stati iscritti ove non avessero esercitato la facoltà di opzione contemplata dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima.

Coloro che risultino essersi iscritti nei ruoli delle Casse di malattia a partire da un anno successivo al 1957 ma entro l'anno di entrata in vigore della pre rente legge sono ammessi al pensionamento, con l'osservanza delle norme contenute nei commi primo e secondo del presente articolo, ma l'acquisizione del diritto alla pensione è ritardata di due anni qualora l'iscrizione risulti essere stata effettuata nell'anno 1959.

La Commissione provinciale, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n 1533, è integrata da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi o le quote di contributi, di cui alla presente legge, indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'assicurato, o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 8.

Gli artigiani che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato la pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge, si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella assicurazione prevista dalla presente legge.

A tal fine il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, verrà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1959 quanti risultano dalla divisione del coacervo dei contributi rivalutati per l'importo del contributo mensile complessivamente previsto per il primo anno di applicazione della presente legge dal secondo e dal quinto comma del precedente articolo 4.

Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nella assicurazione facoltativa.

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge, non saranno restituiti.

Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo si applicano anche agli artigiani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.

Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato conseguito ugualmente anche senza il computo, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa di cui ai commi precedenti, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo garantito ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabili nell'assicurazione facoltativa.

Coloro che, alla data del 1° gennaio 1959, risultino titolari di pensione diretta o indiretta o, pur non avendola ancora richiesta, abbiano i requisiti per il conseguimento di una pensione diretta o indiretta, di importo non inferiore a lire 2000 mensili per le pensioni dirette o a lire 1500 mensili per le pensioni indirette, nell'assicurazione facoltativa a norma della convenzione stipulata con la Federazione nazionale artigiani il 29 ottobre 1935, sono ammessi, a domanda, a partire dal 1° gennaio 1960, alla liquidazione di una pensione nell'assicurazione obbligatoria anche se non risultino in possesso dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione richiesti dalla presente legge.

La pensione è liquidata nella misura corrispondente al trattamento minimo ed è integrata dalla eventuale eccedenza sull'importo del trattamento minimo della pensione liquidata o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per gli artigiani contemplati dalla convenzione 29 ottobre 1935, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla gestione speciale, prevista dall'articolo 3 della presente legge, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale o al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della convenzione citata.

Le disposizioni contenute nei commi nono e decimo del presente articolo si applicano anche agli assicurati

nella assicurazione facoltativa ordinaria che risultino essere stati iscritti nel registro delle ditte delle Camere di commercio come titolari di azienda artigiana per almeno cinque anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1949 ed il 31 dicembre 1958.

Art. 9.

I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa. Tuttavia, l'assicurato potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 6 della presente legge solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che siano stati accreditati per effetto dell'applicazione della presente legge.

Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età previsto dall'art. 6 della presente legge, hanno diritto, al compimento del normale limite stesso, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati per effetto della presente legge.

Se peraltro la pensione già liquidata risulti maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo, dal supplemento di cui al comma precedente deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

Il supplemento di pensione di cui al secondo comma del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è regolarmento integrato sino a 55 volte il suo ammontare, in conformità del disposto dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I contributi eventualmente versati dopo la liquidazione del supplemento non danno titolo ad ulteriori supplementi e rimangono acquisiti alle rispettive gestioni.

Art. 10.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da un rappresentante degli artigiani scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Art. 11.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la gestione speciale è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

e) cinque rappresentanti degli artigiani nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, assicurando la partecipazione di almeno uno per ciascuna di esse.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

Art. 12.

Spetta al Comitato:

1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione;

3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della gestione;

5) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attività della gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6) dare parere sulla misura dei contributi.

Art. 13.

Le funzioni di sindaci della gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art 14

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonchè norme intese a:

1) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

2) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia dei pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge;

3) istituire un sistema di assicurazione facoltativa integrativa dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

Art. 15.

Le norme dell'articolo 4 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1959.

Sostituzione di membri della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Terni;

Vista la nota n. 2844 del 3 marzo 1959, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni comunica che a seguito di sopravvenute indisponibilità dei signori Tanchi Stefano e Bessero Leombruno le locali organizzazioni sindacali ne hanno chiesto la sostituzione rispettivamente con il sig. Desideri Ermanno e con il sig. Martella Biagio;

Decreta:

Il sig. Desideri Ermanno ed il sig. Martella Biagio sono chiamati a far parte della Commissione di previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Terni, in sostituzione rispettivamente dei signori Tanchi Stefano e Bessero Leombruno.

Roma, addì 20 giugno 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3981)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1959.

Elevazione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali con sede di servizio nei comuni di Chiusa di San Michele, Lombriasco e Grosso (Torino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n 488 e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, recanti modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione della indennità di carovita e relative quote complementari — ora quote di aggiunta di famiglia — ai dipendenti statali;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, riguardante la soppressione dell'indennità di carovita, escluse le relative quote complementari che con il successivo art. 4 hanno assunto la denominazione di quote di aggiunta di famiglia;

Riconosciuto che nei comuni di Chiusa di San Michele, Lombriasco e Grosso della provincia di Torino, il costo dell'alimentazione risulta particolarmente elevato;

Che detti Comuni risultano collegati con il rispettivo capoluogo di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, e che possono quindi considerarsi formanti con il proprio capoluogo, dal quale non distano più di 30 chilometri, un unico centro economico;

Che pertanto i Comuni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede normale di servizio nei comuni di Chiusa di San Michele, Lombriasco e Grosso l'aliquota utile ai fini dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia prevista dagli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1958, nella misura prevista per i personali con sede di servizio nel comune di Torino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1959
Registro n 12 Tesoro, foglio n 325 — FLAMMIA

(4015)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1959.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958 (registro n. 31, foglio n. 130);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 18 marzo 1959;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, numero 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di ananas allo sciroppo per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo.

La quantità minima di merce ammissibile alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione del prodotto ottenuto sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 24 dicembre 1958:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 aprile 1959)	3 aprile 1959	2 ottobre 1959
2. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 aprile 1959)	3 aprile 1959	2 ottobre 1959
3. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo di polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, enti o industrie estere (con validità fino al 30 aprile 1959)	1° maggio 1959	30 ottobre 1959
4 Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 aprile 1959)	29 aprile 1959	28 ottobre 1959
5 Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 aprile 1959)	29 aprile 1959	28 ottobre 1959
6. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validita fino al 28 aprile 1959)	29 aprile 1959	28 ottobre 1959
7. Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità al 28 aprile 1959)	29 aprile 1959	28 ottobre 1959
8 Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 aprile 1959)	7 aprile 1959	6 ottobre 1959
9. Filati di cotone, di titolo pari o superiore a 75 000 metri per mezzo chilogrammo, per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 aprile 1959)	21 aprile 1959	20 ottobre 1959
10 Glicole dietilenico, glicole propilenico e stirene monomero per la produzione di resine poliestere selectron di vario tipo, da riesportare come tali o anche trasformate in lastre, rondelle, bottoni, ecc. (con validità fino al 30 aprile 1959)	1° maggio 1959	30 ottobre 1959
11. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione (con validità fino al 10 aprile 1959)	11 aprile 1959	10 ottobre 1959
12 Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 aprile 1959)	26 aprile 1959	25 ottobre 1959
13 Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 aprile 1959)	11 aprile 1959	10 ottobre 1959
14 Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 aprile 1959)	25 aprile 1959	24 ottobre 1959
15 Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati, o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 aprile 1959)	1° maggio 1959	30 ottobre 1959
16 Paprika, pimento, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 aprile 1959)	20 aprile 1959	19 ottobre 1959
17 Pellicola vergine negativa sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 aprile 1959)	7 aprile 1959	6 ottobre 1959
18 Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 aprile 1959)	14 aprile 1959	13 ottobre 1959
19 Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglia di rayon anche misti con altre fibre tessili, per la confezione di guanti (con validità fino al 28 aprile 1959)	29 aprile 1959	28 ottobre 1959
20 Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto d'appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validita fino al 2 aprile 1959)	3 aprile 1959	2 ottobre 1959

Art. 3

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1959

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1959
Registro n 14 *Finanze, foglio n.* 248 — BENNATI

(4028)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1959.
Sostituzione di alcuni membri del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1953, concernente la composizione del Comitato per la amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 1956;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 30 settembre 1958;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 27 dicembre 1958;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1959, concernente la ripartizione delle competenze tra i vari servizi di ciascuna Direzione generale del Ministero del commercio con l'estero;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione del Comitato di cui trattasi, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374 e al decreto Ministeriale 20 maggio 1959;

Visto il telespresso n. 3394 del 16 giugno 1959, con il quale il Ministero degli affari esteri ha designato a membro effettivo del Comitato stesso l'ambasciatore dott. Casto Caruso, direttore generale per gli affari economici del predetto Dicastero, in sostituzione dell'ambasciatore dott. Giovanni De Astis, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Felice Di Falco, direttore generale per lo sviluppo degli scambi, è nominato membro effettivo del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale al l'estero, in sostituzione del dott. Giuseppe Ferlesch, direttore generale per gli accordi commerciali.

Il dott. Dino Ferroni Carli è confermato membro effettivo del Comitato di cui trattasi, in qualità di direttore generale per il personale e per gli affari generali.

L'ambasciatore dott. Casto Caruso, direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri, è nominato membro effettivo del Comitato sopraindicato, in sostituzione dell'ambasciatore dott. Giovanni De Astis.

L'ispettore generale dott. Beniamino Miozzi è nominato membro supplente del Comitato in caso di assenza o impedimento del direttore generale dott. Felice Di Falco, in sostituzione dell'ispettore generale dottor Vincenzo Loreto.

Il direttore di divisione dott. Rosario Salluzzo è nominato membro supplente del Comitato sopraindicato, in caso di assenza o di impedimento del dott. Carmelo La Rosa, capo del servizio borse del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del direttore di sezione dott. Augusto Torlonia.

Il dott. Rosario Salluzzo è inoltre nominato segretario del Comitato, in sostituzione del dott. Augusto Torlonia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1959

Il Ministro: DEL BO

(4027)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proroga del termine di assunzione all'esercizio delle funzioni di notaio di prima nomina

Ai sensi dell'art 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai sottoindicati notai di prima nomina, coi decreti Ministeriali in data 9 luglio 1959, è stato prorogato, sino a tutto il 24 ottobre 1959, il termine prefisso per assumere l'esercizio delle proprie funzioni nelle sedi a fianco di ciascuno indicate.

Alfonsi Antonio, Pratola Peligna, distretto notarile Sulmona,

Bellusci Antonio, Foriano Calabro, distretto notarile Vibo Valentia;

Brancaccio Gianfranco, Concordia sulla Secchia, distretto notarile Modena;

Giglio Giancarlo, Aquino, distretto notarile Cassino,

Grano Leonardo, Grammichele, distretto notarile Caltagirone;

Lanteri Vincenzina, San Benedetto Po, distretto notarile Mantova;

Macchiagodena Giuseppe, Guglionesi, distretto notarile di Campobasso,

Paulillo Augusto, Osimo, distretto notarile Ancona,

Bertelli Renato, Santo Stefano Belbo, distretto notarile Cuneo,

Rumor Raimondo, Civitella Roveto, distretto notarile Sulmona,

Toscano Gian Paolo, Iglesias, distretto notarile Cagliari.

(4053)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Battaglia Terme (Padova)

Con decreto 5 maggio 1959, n 560, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in comune di Battaglia Terme (Padova), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio IV, mappale 314, di mq 1700, ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 gennaio 1959, in scala 1·2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(3852)

Varianti al piano parziale di ricostruzione di Napoli

Con decreto Ministeriale 23 giugno 1959, n. 3239/3291 rinviata a nuovo studio la variante della zona compresa tra via Marittima e via San Nicola alla Dogana, sono state approvate, con le prescrizioni e le modifiche di cui alle premesse del decreto medesimo, le varianti al piano parziale di ricostruzione di Napoli, relative alla sistemazione del comparto identificato da vico del Leone e vico Dogana del Sole e della zona della Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, vistate in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nelle varianti è assegnato lo stesso termine fissato per il piano parziale di ricostruzione originario di Napoli che, giusta il disposto dell'art 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(3730)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	646,847
1 Franco svizzero	143,997
1 Corona danese	90,131
1 Corona norvegese	87,202
1 Corona svedese	119,94
1 Fiorino olandese	164,565
1 Franco belga	12,433
100 Franchi francesi	126,437
1 Lira sterlina	1744,825
1 Marco germanico	148,445
1 Scellino austriaco	24,04

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisei posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto Ministeriale 20 gennaio 1959.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1959, registro n. 7 Interno, foglio n. 137, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventisei posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall art 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisei posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi è così costituita:

Presidente:

De Cesare dott Mario, consigliere di Stato.

Componenti·

Spaziante dott. Domenico, vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale servizi antincendi,

Castagna prof. ing Arnaldo, professore di ingegneria presso l'Università di Roma;

Turriziani prof. ing Renato, professore di ingegneria presso l'Università di Roma

Piermarini ing Osvaldo, ispettore capo del ruolo tecnico antincendi.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott Giovanni Nocerino, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

La spesa relativa graverà sul cap 16 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1959

p *Il Ministro* BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1959
Registro n. 13 *Interno, foglio n* 112

(3967)

PETRINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.